298 In caso di pericolo imminente qualunque Amministrazione Municipale richiede, ed ottiene la Guardia Nazionale dai Luoghi vicini; ma allora tanto l'Amministrazione Municipale, che ha richiesto, quanto i capi della Guardia Nazionale devono con sollecitudine renderne conto all'Amministrazione Centrale, e questa al Direttorio.

## Della Truppa Assoldata.

Truppa assoldata di Terra, ed una Forza armata di Mare.

300. La Truppa si forma per arrolamento volontario, ed

in caso di bisogno nel modo che la legge determina.

301. I Comandanti in capo non sono nominati, che in caso di guerra. Ricevono dal Direttorio Esecutivo delle Commissioni revocabili ad arbitrio. La durata di queste commissioni si limita ad una Campagna, ma possono essere prorogate.

302. La Truppa, e Marineria assoldata sono sottomesse a leggi particolari per la disciplina, per la forma de' Giudizi, e

per la natura delle pene.

303. Nessuna parte della Guardia Nazionale, nè della Trupa pa assoldata può agire per servizio interiore della Repubblica, che sulla requisizione in iscritto delle Autorità Costituite nelle

forme prescritte dalla Legge.

304. La Forza Armata non può essere richiesta dalle Autorità costituite, se non nella estenzione del loro territorio. Essa non è autorizzata a trasportarsi da un Distretto all'altro, se
non sulla dimanda della Amministrazione Centrale, che ne notificherà il Direttorio.

305. Nulladimeno il Corpo legislativo determina i mezzi di assicurare con la Forza Armata l'esecuzione delle Leggi, e le procedure contro gli accusati su tutto il territorio Ligure. Niun corpo di Truppa straniera può essere introdotto sul territorio della Repubblica senza il previo consenso del Corpo legislativo.

# CAP. DECIMOTERZO. Delle Contribuzioni.

306. Continua il pagamento delle consuete imposizioni, fin-

ta la Repubblica, all'eccezione però delle imposizioni che sone

abolite dalla presente Costituzione.

307. E' abolita qualunque imposizione sotto qualsivoglia nome in tutta l'estenzione del Territorio della Repubblica sopra ogni specie di grano, e legumi, sopra il vino, legna carbone, che si consumano dentro il Territorio della Repubblica. Sono però eccettuati i liquori, e i vini preziosi.

308. Il Corpo legislativo stabilisce ciascun anno la misura delle Contribuzioni dirette per quel tempo, ed in quel modo,

che meglio assicura il vantaggio della Repubblica.

309 Il Corpo legislativo stabilisce ogni anno una imposizione personale. Essa non deve cadere sopra quelli, che non possedono se non il necessario. Gli altri devono portarla in pro-

porzione delle loro facoltà.

310. Il Corpo legislativo stabilisce qualunque genere di contribuzione, che da esso si reputa più opportuna: ma fra le ordinate dovrà stabilirne una territoriale. Tutti i beni di qualunque natura sieno, inclusi i Beni Ecclesiastici, che esistono nel Territorio della Repubblica, vi sono soggetti senza eccezione.

311. Il così detto privilegio del Porto Franco si estende a tutto il Territorio della Repubblica. Questa disposizione avrà luogo tosto che sarà stabilito dal Corpo legislativo un regolamento per assicurare l'indennità del pubblico erario. Questo nuovo regolamento sarà in attività dopo quattro mesi dalla installazione del Corpo legislativo.

312. Il Direttorio dirige la percezione delle contribuzioni, e veglia sulle medesime, ed il loro introito: dà a questo ef-

fetto tutti gli ordini necessarj.

3 18. I conti del ricevimento delle diverse contribuzioni, e di tutte le rendite pubbliche, ed il conto generale delle speso

pubbliche si stampa ogni anno.

314 Le liste di queste spese, ed introiti sono classificate secondo la lor natura. Esse esprimono le somme introitate, e le spese fatte ogni anno in ciascuna parte dell' Amministrazione generale:

315. Le Amministrazioni non possono nella ripartizione accrescere, o diminuire le contribuzioni fissate dal Corpo legislativo, nè deliberare, o permettere senza esservi autorizzate da esso alcun imprestito locale a carico de' Cittadini del Distretto, o del Comune.

316. Il solo Corpo legislativo ha diritto di regolare la fabbricazione, ed emissione d'ogni specie di moneta, di fissarne il

valore ed il peso, e di determinare il tipo.

317. Il Direttorio invigila sulle fabbricazioni delle monete e nomina gli Uffiziali incaricati di esercitare immediatamente questa inspezione.

#### Tesoreria Nazionale.

318. Vi sono tre Commissarii della Tesoreria Nazionale eletti dal Consiglio dei 60. sopra una lista di nove, che sarà presentata dal Consiglio de' 120. Continuano nelle loro funzioni per tre anni; se ne cambia uno ogni anno, e può essere confermato una sol volta per altri tre anni depo questa conferma non può essere rieletto che dopo la vacanza di anni due almeno.

319. I Commissarii della Tesoreria Nazionale sono incaricati 1. di vegliare sulla riscossione di tutti i danari Nazionali.

2. Di ordinare il giro de' fondi, ed il pagamento di tutte le spese pubbliche fatte coll'assenso del Corpo legislativo mediante la firma di due di loro almeno. 3. Di tenere un conto aperto d'introito, ed esito col ricevitore delle contribuzioni dirette d'ogni distretto, e coi diversi pagatori distribuiti nei distretti. 4. Di mantenere con detti ricevitori e pagatori e colle agenzie, ed amministrazioni la corrispondenza necessaria per assicurare l'introito esatto e regolare delle pubbliche rendite.

320. Non possono far eseguire alcun pagamento sotto la pena di prevaricazione, se non in virtù i di un Decreto del Corpo legislativo e sino alla concorrenza delle somme decretate da lui sopra ciascun oggetto 2. di un ordine del Direttorio entro i limiti delle somme che lascia a sua disposizione il Corpo legislativo: 3. di un mandato sottoscritto dal Ministro a cui spetta questo genere di spesa. Questo mandato deve esprimere la data delle decisioni del Direttorio e dei Decreti del Corpo legislativo che

autorizzano il pagamento.

321. Gli esattori delle Contribuzioni dirette in ogni distretto, le diverse agenzie Nazionali, e i pagatori ne' distretti devono trasmettere alla Tesoreria i loro Conti rispettivi. La Tesoreria

Nazionale li verifica, e se li trova esatti gli approva.

322 Il Corpo legislativo elegge fuori del suo seno tre Censori sopra di una lista di nove Individui da presentarsi al Consiglio dei 60. come si prescrive per i Commissarj della Tesoreria Nazionale perchè adempiano le incumbenze, delle quali parlano

gli articoli seguenti.

323. Il Conto generale dell'entrate, e delle spese della Repubblica munito degli attestati, e recapiti giustificativi, è presentato da' Commissari della Tesoreria ai Censori che lo verificano, e se regge, lo approvano.

324. I Censori della Contabilità se vengono in cognizione colle loro osservazioni di qualche abuso, sono tenuti di informarne il Corpo legislativo e di proporre ne loro rapporti le misu-

re convenevoli agli interessi della Repubblica.

325. Il bilancio dei Conti approvato da' Censori è reso pub-

blico colle stampe.

326. Terminato l'ogge#to di loro incumbenza cessa la loro fonzione, e sono indennizzati, come determina il Corpo legislativo.

327 I Commissarj della Tesoreria ed i Censori del conto non possono essere sospesi, o dimessi dal loro Ufficio se non dal Corpo legislativo, ma nell'intervallo, fra le sedute del Corpo Legislativo; il Direttorio può sospendere, e sorrogare provvisoriamente uno de' Commissarj della Tesoreria Nazionale con obbligo però di farne rapporto all'uno, e all'altro onsiglio, tosto che ripigliano le loro funzioni.

### CAPITOLO XIV.

#### Istruzione Pubblica.

328. La Repubblica prende cura dell' Istruzione de suoi Cittadini.

329. In ogni Circondario delle rispettive Municipalità sono Scuole Primarie, nelle quali i fanciulli imparano a leggere, scrivere, gli Elementi del Calcolo, i principi della morale, e la Constituzione.

330 La Repubblica provede agli emolumenti dei Direttori di queste Scuole Primarie, nel modo che si determina dal

Corpo Legislativo.

331 I Direttori sono eletti dalle rispettive Municipalità per un triennio, e possono essere sospesi, e rimossi, ed anche ottenere conferma.

332. Le Amministrazioni Gentrali intese le rispettive Mu-